

5 maggio. Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia

CHE COSA ACCADE IL 5 MAGGIO?

Il **5 MAGGIO** ricorre la **GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA PEDOFILIA E LA PEDOPORNOGRAFIA**, istituita dalla [legge 4 maggio 2009, n. 41](#): un'occasione di riflessione per tutti i soggetti impegnati nell'azione di prevenzione e contrasto dei crimini sessuali in danno delle persone di minore età, nonché di sensibilizzazione importante per la cittadinanza.

Questa giornata trova la sua "corrispondente", a livello internazionale, nella [Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale](#), istituita il 12 maggio 2015 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, e che si celebra il **18 novembre**.

COSA SI INTENDE PER SFRUTTAMENTO SESSUALE E ABUSO?

Per **ABUSO SESSUALE** in danno di minori si intende il coinvolgimento in atti sessuali della persona di minore età che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o attraverso la forza o minacce, o con abuso di una posizione di fiducia o autorità o di condizioni di debolezza della vittima. L'autore dell'abuso può essere un adulto ma anche un altro minore.

Per **ATTI SESSUALI** si intendono sia i rapporti sessuali, sia le forme di contatto erotico, sia atti che non prevedono un contatto diretto tra vittima e abusante (es. esposizione intenzionale di un bambino alla vista di un atto o di immagini a contenuto sessuale).

Per **SFRUTTAMENTO SESSUALE** dei minori si intendono invece tutte le forme di prostituzione minorile (ossia il coinvolgimento del minore in attività sessuali offrendo o promettendo denaro o qualsiasi altra forma di remunerazione, compenso o vantaggio, rivolti al minore stesso o a terzi) e di pornografia minorile (spettacoli pornografici o materiale pornografico, cioè che mostra o ritrae un minore coinvolto in una condotta sessuale o gli organi sessuali dei minori a scopi sessuali).



Il livello internazionale

[Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#), approvata a New York il 20 novembre 1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ratificata ed eseguita in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176), articoli 19, 34, 36. In particolare, l'art. 19 sancisce che

“1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento. 2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario”.

[Protocollo opzionale sulla vendita delle persone di minore età, prostituzione infantile e pornografia infantile del 2000](#) (ratificato dall'Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46).

[Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale](#), fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 (c.d. Convenzione di Lanzarote, ratificata con legge 1° ottobre 2012, n. 172), in base alla quale i Paesi aderenti si sono impegnati a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento, l'abuso sessuale e l'adescamento attraverso *internet* (c.d. *grooming*).



Il livello sovranazionale



[Direttiva 2011/93/UE](#) *relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*, che sostituisce la Decisione Quadro 2004/68/GAI del Consiglio

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni relativa alla **Strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori**, [COM\(2020\) 607 final del 24.07.2020](#)

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni relativa alla **Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dell'infanzia** [COM\(2021\) 142 final del 24.03.2021](#)

Il livello nazionale

La [Costituzione italiana](#) sancisce l'impegno della Repubblica alla protezione dell'infanzia e della gioventù (art. 31 comma 2), la tutela della salute (art. 32 comma 1) e garantisce ad ognuno l'inviolabilità della libertà personale (art. 13 comma 1). Più in generale, l'impegno della Repubblica alla tutela dei minorenni è basato sulle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 Cost.: la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e la rimozione degli ostacoli che, limitando di fatto la libertà dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, interpretati alla luce del diritto internazionale, assicurano quella tutela speciale che deve essere accordata ai minori ed impegnano lo Stato a prevedere norme che incriminino gli atti lesivi della loro dignità e del loro equilibrato sviluppo psicofisico.

Le **norme codicistiche** che riguardano l'abuso sessuale sono le seguenti: *violenza sessuale* (art. 609 bis c.p.); *atti sessuali con minorenne* (art. 609 quater c.p.); *corruzione di minorenne* (art. 609 quinquies c.p.); *violenza sessuale di gruppo* (art. 609 octies c.p.); *adescamento di minori* (art. 609 undecies c.p.).

In relazione alla fattispecie di *sfruttamento sessuale*, le norme di riferimento sono quelle riguardanti: *prostituzione minorile* (600 bis c.p.); *pornografia minorile* (600 ter c.p.); *detenzione di materiale pedopornografico* (600 quater c.p.); *pornografia virtuale* (600 quater1 c.p.); *iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile* (600 quinquies c.p.); *istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia* (art. 414 bis c.p.).

La [Legge 15 febbraio 1996, n. 66](#) recante "Norme contro la violenza sessuale" ha tradotto in campo normativo un profondo cambiamento socio-culturale, considerando per la prima volta i reati sessuali come delitti contro la persona e non contro la morale e tutelando la libertà sessuale in riferimento agli adulti e l'intangibilità sessuale dei minori di 14 anni (età al di sotto della quale viene presunta l'incapacità ad esprimere un consenso autenticamente libero), anche in ragione degli effetti particolarmente dannosi che precoci esperienze sessuali possono provocare sull'equilibrato e armonico processo di crescita del minore. Tale normativa ha introdotto nel codice penale una serie di norme (art. 609 bis e ss. c.p.) volte a punire la violenza sessuale – prevedendo aggravanti specifiche relative anche alla minore età del soggetto passivo – gli atti sessuali con minore, la corruzione di minorenne, la violenza sessuale di gruppo ed ha previsto un sistema di comunicazioni tra Autorità giudiziarie ed una presa in carico da parte dei servizi per tutelare le vittime minorenni di reati tali reati (art. 609 decies c.p.).



La [Legge 3 agosto 1998, n. 269](#) recante *“Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”* ha introdotto nel codice penale un gruppo di norme (artt. 600 *bis* e ss.) che incriminano specificatamente la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico, il turismo sessuale e la tratta di minori al fine di prostituzione, considerati nuove forme di riduzione in schiavitù, in quanto fenomeni criminosi in grado di compromettere lo sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dei minorenni. La normativa persegue le finalità di rafforzare la repressione penale, di rendere efficace la tutela dei minori anche in rapporto ad atti commessi fuori dal territorio italiano (con particolare riferimento al c.d. turismo sessuale), di fornire all’Autorità giudiziaria più efficaci strumenti e di attribuire alla Polizia giudiziaria innovativi mezzi investigativi e di contrasto nella lotta alla criminalità sessuale in danno di minori, nonché di promuovere organi di coordinamento in materia di reati sessuali in danno di minori. In particolare, la normativa ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni relative alla prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.

La [Legge 6 febbraio 2006, n. 38](#) recante *“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”*, oltre a prevedere l’inasprimento generalizzato del regime sanzionatorio per i reati di sfruttamento sessuale ed introdurre modifiche ed innovazioni al sistema penale (tra le quali l’estensione della protezione dei minori sino al diciottesimo anno di età, l’attribuzione di rilevanza penale alla diffusione a titolo gratuito di materiale pedopornografico ed alla c.d. pornografia virtuale, nonché l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per i reati inerenti la pornografia e la prostituzione minorile), ha ampliato gli strumenti investigativi delle attività d’indagine rafforzando il sistema di contrasto alla diffusione ed alla commercializzazione dei prodotti pedopornografici via Internet.

In questo senso la creazione del *Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet (c.d. CNCPO)* istituito presso il Servizio Polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con funzioni di prevenzione e repressione di questi reati, nonché di monitoraggio degli spazi virtuali e creazione della c.d. “black list” dei siti pedopornografici della Rete e l’istituzione dell’*Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile*, organismo tecnico operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione degli abusi e dello sfruttamento in danno dei minorenni (art. 20).



Il livello nazionale

La sopramenzionata [Legge 1° ottobre 2012, n. 172](#) *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”* (ossia della c.d. Convenzione di Lanzarote) ha introdotto numerose modifiche al sistema penale di tutela dei minori. A livello di contrasto dei crimini, sono state introdotte, tra l'altro, nuove fattispecie di reato che puniscono comportamenti prodromici rispetto all'effettivo abuso o sfruttamento sessuale (ovvero il reato di *“Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”*, il delitto di *“Adescamento di minorenni”* – c.d. *“grooming”* – e quello di *“Associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti di abuso o sfruttamento sessuale di minori”*) e sono state ridefiniti alcuni reati. In particolare, ci si riferisce alla prostituzione minorile, alla pornografia minorile (in modo tale da poter ricomprendere anche forme evolute e sempre più insidiose e dilaganti di sfruttamento sessuale di minori, come ad esempio il turismo sessuale via webcam, c.d. WCST) ed alla corruzione di minorenne (in modo tale da ricomprendere anche la condotta che consista nel mostrare ad un minore di 14 anni materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o subire atti sessuali).

A livello di protezione e tutela delle vittime, sono state previste particolari cautele per regolamentare le diverse fasi processuali nelle quali è presente il minore vittima/testimone (come, ad es., l'obbligo di avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile durante le indagini preliminari per l'ascolto del minore; l'obbligo di assicurare al minore l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento). La suddetta normativa ha inoltre istituito l'*Autorità nazionale responsabile per la registrazione e conservazione dei dati nazionali* – identità e profilo genetico – *sui condannati per reati sessuali*, individuata nel Ministero dell'interno.

Il [Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39](#) *“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”* che, tra l'altro, ha previsto l'obbligo, per coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori, di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale si attesti l'assenza di condanne per delitti di sfruttamento sessuale.



Il ruolo dell'Osservatorio nazionale per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

Sul piano del contrasto del fenomeno della violenza ai danni delle persone di minore età, **L'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE** – presieduto e coordinato dal Dipartimento per le politiche della famiglia – è la sede “naturale” per la ricognizione di tali fenomeni di violenza per l'elaborazione di strategie volte a contrastarli e prevenirli.

L'Osservatorio è stato **istituito** ai sensi dell'**articolo 17, comma 1-bis**, della **legge 3 agosto 1998, n. 269** con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. In particolare, **L'OSSERVATORIO**:



acquisisce dati e informazioni a livello **nazionale** e **internazionale** relativi alle attività svolte per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e alle strategie di contrasto programmate e realizzate anche da altri Paesi

analizza, studia ed **elabora** i **dati** forniti dalle altre pubbliche amministrazioni

promuove studi e **ricerche** sul fenomeno

informa sull'attività svolta, anche attraverso il sito internet istituzionale del Dipartimento e la diffusione di pubblicazioni mirate

redige una **relazione** tecnico-scientifica **annuale** a consuntivo delle attività svolte, anche ai fini della predisposizione della relazione che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente al Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269

partecipa all'attività degli organismi europei e internazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori

predisporre il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, il quale costituisce parte integrante del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Ai sensi delle modifiche apportate dal **decreto del Ministro per le pari opportunità 15 aprile 2020, n. 62**, al regolamento dell'Organismo (istituito con decreto 30 ottobre 2007, n. 240), è confermata la presidenza del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia. Lo stesso decreto ha apportato significative modifiche, in particolare un rafforzamento della composizione dell'Osservatorio e l'ampliamento della sua composizione istituzionale prevedendo, per un triennio, la partecipazione: a) di quattro componenti designati dall'Autorità politica con delega alla famiglia e di un componente designato dall'Autorità politica con delega alle pari opportunità; b) dei rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'istruzione, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno); c) delle forze dell'ordine quotidianamente impegnate nella lotta al fenomeno della pedofilia e pornografia minorile; d) delle tre associazioni nazionali con più ampia diffusione territoriale delle strutture associative e con maggiore consistenza numerica dei soggetti rappresentati. L'organismo è stato ricostituito con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 gennaio 2021 e ha ad oggi svolto una riunione preparatoria in attesa del formale insediamento.



In seno all'**Osservatorio nazionale per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile** è stata istituita una **BANCA DATI** volta ad organizzare in modo sistematico il patrimonio informativo proveniente dalle diverse amministrazioni per il monitoraggio del fenomeno. La banca dati ha l'obiettivo di facilitare una lettura approfondita del fenomeno della pedofilia e della pornografia minorile - la cui percezione risulta spesso falsata dalla frammentarietà e disomogeneità del patrimonio informativo esistente - nonché quello di elaborare strategie mirate alla prevenzione e la repressione dello stesso, e al sostegno alle vittime.

Al fine di garantire una raccolta spedita dei dati, il Dipartimento ha chiesto a ciascun componente dell'Osservatorio di indicare un referente per la raccolta dei dati nel settore di riferimento tale da poter direttamente interloquire con l'Organismo, al fine di consentire una ricognizione spedita ed efficace.

La tutela dei minori da situazioni di disagio e pericolo è da tempo promossa e attuata dal Dipartimento per le politiche della famiglia anche attraverso IL **SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ "114 – EMERGENZA INFANZIA"**, gestito dall'Associazione "**S.O.S. Il Telefono Azzurro ONLUS**".

Il numero, multilingue, è accessibile gratuitamente sia da telefonia fissa che da mobile, su tutto il territorio nazionale, **365 giorni all'anno, h24** e chiunque, attraverso tale strumento, può segnalare situazioni di disagio e/o pericolo riguardanti l'infanzia e l'adolescenza.

Il servizio si esplica attraverso diversi canali di comunicazione "one to one" oltre alla tradizionale segnalazione telefonica. È infatti possibile contattare il 114 anche via chat: è sufficiente lasciare il proprio nome e/o nickname e, in seguito, la persona sarà ricontattata da un operatore in modalità chat. È possibile contattare il servizio anche attraverso WhatsApp. È, inoltre, disponibile un'App dedicata al servizio da scaricare sullo smartphone tramite gli store ufficiali. Il servizio è in grado di fornire consulenza psicologica, psicopedagogica, legale e sociologica, e di intervenire in situazioni di disagio che possono nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori. Lo stesso servizio offre un collegamento in rete con le Istituzioni e le strutture territoriali competenti in ambito sociale, giudiziario e di pubblica sicurezza.

